

ASSOCIAZIONE “I MUSEI DEL CIBO della PROVINCIA DI PARMA”

(Statuto)

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione denominata: Associazione “I Musei del Cibo della provincia di Parma”. L'Associazione ha sede nel Comune di Parma in Via Repubblica, 45 presso la società Parma Turismi.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città d'Italia.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Finalità e attività

Art. 2 – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, senza fini di lucro né diretto né indiretto e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore dell'educazione alimentare, della tutela e valorizzazione della tradizione agro-alimentare e della promozione del patrimonio culturale, artistico ed economico dell'agro-alimentare parmense.

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità:

- sviluppare le iniziative del Comitato promotore dei Musei del Cibo di cui si dichiara l'erede naturale e legittimo, compresa la realizzazione del Museo del Pomodoro;
- valorizzare la cultura dei prodotti tipici e dei territori di origine;
- promuovere il patrimonio culturale, turistico ed economico dell'agro-alimentare parmense integrandosi alle azioni e attività dei percorsi eno-gastronomici;
- garantire unità di immagine tra “ I Musei del Cibo” esistenti e quelli eventualmente realizzati in futuro, coordinando l'attività di promozione e avvalendosi di sinergie tra i musei stessi;
- favorire l'inserimento del sistema museale “ I Musei del Cibo” nei piani, programmi e iniziative di carattere turistico, culturale pubbliche e private, nonché nei percorsi gastronomici;
- organizzare convegni, mostre ed eventuali corsi di educazione alimentare;
- promuovere e realizzare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non, anche con l'ausilio delle tecniche informatiche e sulla rete Web, allo scopo di realizzare le finalità dell'associazione.

L'associazione per perseguire le predette finalità opera mediante:

- l'attuazione di propri autonomi progetti, oppure aderendo a progetti di enti pubblici e privati che siano in armonia con le finalità dell'associazione stessa;
- le prestazioni degli associati che offrono gratuitamente proprie competenze e abilità professionali, nonché di professionisti e collaboratori esterni.

- Convenzioni con i Musei del Cibo e con altri Enti Pubblici e Privati.

TITOLO III

I Soci

Art. 3 – I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione come soci fondatori e soci ordinari, le organizzazioni e gli enti già membri del Comitato Promotore dei Musei del Cibo e precisamente:

1. Provincia di Parma
2. Comune di Parma
3. Comune di Langhirano
4. Comune di Soragna
5. Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Parma
6. Università degli Studi di Parma
7. C.N.A. di Parma
8. G.I.A. di Parma
9. A.P.L.A.
10. APIndustria
11. A.S.C.O.M. di Parma
12. Confesercenti
13. Unione Agricoltori
14. Coltivatori Diretti
15. C.I.A.
16. Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano
17. Consorzio di Tutela del Prosciutto di Parma
18. Consorzio del Culatello di Zibello

Ed inoltre:

19. Comune di Collecchio
20. Parco Regionale del Taro
21. Associazione Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma
22. Associazione Strada del Culatello di Zibello
23. Confcooperative Unione Provinciale di Parma

Sono ammessi come soci ordinari tutti gli uomini e le donne, enti ed associazioni, che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione ed eventualmente si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, sia enti ed organismi riconosciuti, mediante inoltro di domanda scritta .

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Il numero dei soci è illimitato. Ogni Socio deve essere registrato su apposito registro soci. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle attività prestate. L'associazione può conferire ai soci incarichi professionali o altri incarichi retribuiti, mediante delibera da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Hanno inoltre diritto a recedere dall'appartenenza all'associazione.

Art. 5 – DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali, le disposizioni degli organi direttivi e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'assemblea. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito (salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito con delibera del Consiglio Direttivo), in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo
- mancato pagamento della quota sociale
- esclusione per gravi motivi, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Il socio escluso ha la possibilità di adire il Collegio Arbitrale, nel caso non condivida le ragioni dell'esclusione.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 – GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il presidente;
- Il consiglio direttivo;
- Il collegio dei revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dall'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, inviato con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax) ai soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può inoltre essere convocata quando lo richiede almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, fisica o per delega, della metà dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Nei casi di modifica dello statuto, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e i 17 membri del Consiglio Direttivo
- nominare i componenti del collegio dei revisori dei conti
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione e dei contributi a carico dei soci direttamente correlate al bilancio preventivo, da approvarsi entro il 30 novembre per l'anno successivo.

L'entità del contributo potrà essere differenziata in base alla tipologia dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da quattordici a diciassette membri nominati dall'assemblea, oltre al presidente e al vicepresidente. Ogni membro rappresenta l'Ente o gli Enti da cui è stato nominato: Provincia di Parma, C.C.I.A.A., Comune di Parma, Comune di Langhirano, Comune di Soragna, Parco Regionale del Taro, Università, Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano, Consorzio di Tutela del Prosciutto di Parma, Consorzio del Culatello di Zibello, le associazioni agricole, le associazioni artigianali, le associazioni dei commercianti, le associazioni industriali, le associazioni del turismo, la Strada del Prosciutto e vini dei Colli e la Strada del Culatello di Zibello. Gli Enti e le Associazioni avranno cura di proporre per la nomina persone esperte in campo agro-alimentare e del turismo.

Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Le riunioni sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax).

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare dovrà essere inviato almeno 8 giorni prima della data fissata.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso, in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. Nominare il Direttore e il Segretario, nel caso se ne ravvisi la necessità e fissare eventuali emolumenti.
2. Nominare, eventualmente, un Comitato Scientifico formato da esperti in materia di storia, arte e gestione dei beni culturali, di scienza agraria, di gastronomia e turismo. Il Comitato elabora studi e proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo ed esamina ed approfondisce le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio stesso. Il Consiglio nomina un Coordinatore del Comitato.
3. Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione.
4. Definire il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea.
5. Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, così come previsto all'art.8
6. Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
7. Accogliere o rigettare la domanda di aspiranti soci
8. Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione

Art. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ed è anche presidente del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 11 – IL DIRETTORE E IL SEGRETARIO

Il Direttore esegue i programmi definiti dal Consiglio e, in particolare, ha il compito di:

- a) Contribuire alla definizione dei programmi di lavoro
- b) Promuovere e coordinare l'attività e autorizzare le spese, presentando un rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
- c) Svolgere le attività esecutive relative all'Associazione

Il Segretario coadiuva il Direttore nell'esecuzione dei i seguenti compiti:

- tenere aggiornato il registro dei soci
- provvedere al disbrigo della corrispondenza
- redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, da sottoporre al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio entro il mese di marzo
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione e alla conservazione della documentazione relativa
- curare l'inventario di tutti i beni dell'Associazione
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo

Art. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea. Esso elegge il suo Presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del C.C.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta firmata e distribuita a tutti i soci. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Art. 13 – COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, che giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

TITOLO V

Il Patrimonio e le Entrate dell'Associazione

Art. 14 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da iniziative promozionali;

- da ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- proventi derivanti dall'esercizio dell'attività museale da concordarsi tra l'associazione e gli organi di gestione dei Musei stessi;
- dalla cessione di diritti d'autore.

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge 266/91.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o di un suo delegato.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili e denaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;
- beni rappresentanti la parte museografica;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione, destinati alla realizzazione delle sue finalità;
- marchi;
- diritti d'autore relativi alle proprie pubblicazioni ed ai propri beni museali.

I beni acquistati dall'Associazione e ad essa intestati risultano elencati nell'inventario che è disposto presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 – QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né partecipare alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

TITOLO VI Il Bilancio

Art. 16 – BILANCIO

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO VII

Modifiche dello Statuto e Scioglimento

Art. 17 – MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIOGLIMENTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione. Le proposte di modifica possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni od istituzioni pubbliche o private, operati in identico o analogo settore.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.